

XII LEGISLATURA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione)

Verbale n. **139**, seduta dell'11 gennaio 2023

Consigliere	Presente	Sostituito da
BUDAI Alberto, Presidente	Sì	
MATTIUSSI Franco, Vicepresidente	Sì	
SERGO Cristian, Vicepresidente	Sì	
BARBERIO Leonardo, Segretario	Sì	
BIDOLI Giampaolo	Sì	
BOLZONELLO Sergio	Sì	
CAPOZZELLA Mauro	Sì	
DA GIAU Chiara	Sì	
DI BERT Mauro	Sì	
GHERSINICH Giuseppe	Sì	Delega SLOKAR per parte di seduta
HONSELL Furio	Sì	
LIGUORI Simona	No	
MARSILIO Enzo	No	Delega BOLZONELLO
MAZZOLINI Stefano	Sì	
MORANDINI Edy	Sì	
NICOLI Giuseppe	No	
PISANI Marko	Sì	
SINGH Alfonso	Sì	
SLOKAR Danilo	Sì	
SPAGNOLO Maddalena	Sì	
TOSOLINI Lorenzo	No	

Sono inoltre presenti i seguenti soggetti appartenenti alla Giunta:

Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini

Sono inoltre presenti i seguenti consiglieri senza diritto di voto appartenenti ad altra Commissione:

\\

Sono inoltre presenti i seguenti soggetti terzi:

Magda Uliana, direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo

Massimo Giordano, direttore del Servizio turismo e commercio della medesima Direzione

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 14.30

1. Audizioni sul disegno di legge n. 181 <<Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")>>, d'iniziativa della Giunta regionale, con i seguenti soggetti:

ANCI FVG

CAL

UNCEM

CCIAA VENEZIA GIULIA (DI TRIESTE GORIZIA)

CCIAA DI PORDENONE - UDINE

LEGACOOP FVG - LEGA DELLE COOPERATIVE DEL FVG

CONFCOOPERATIVE FVG

A.G.C.I. FEDERAZIONE REGIONALE FVG - Ass. Gen. Cooperative Italiane

UECOOP FVG

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FVG - CONFAPI FVG

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG – FED. REG. ARTIGIANI PMI DEL FVG

C.N.A. – CONFEDER. NAZ.LE ARTIGIANATO E PMI

SDGZ URES - Unione Regionale Economica Slovenia

ASSOMICROIMPRESE

COLDIRETTI FVG

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA)

CONFAGRICOLTURA FRIULI VENEZIA GIULIA

KMEČKA ZVEZA – ASS.NE REG.LE AGRICOLTORI

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA REGIONE FVG

CONFESERCENTI REGIONALE - FVG

FEDERDISTRIBUZIONE

CATT FVG S.R.L. - Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario S.r.l.

CGIL REGIONALE

CISL REGIONALE

UIL REGIONALE

UGL REGIONALE

CONFSAL REGIONALE

CISAL - Segreteria regionale FVG
USB FVG - Unione Sindacale di base
C.G.S. – CONFEDER. GENERALE SINDACALE
USI - Unione sindacale italiana
CISAL FIALP - Lavoratori pubblico impiego
S.A.Po.L. F.V.G. - Sindacato Autonomo di Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia
FUNZIONE PUBBLICA CGIL -F.P. CGIL REG. FRIULI V.G.
UIL FPL
CISL FP
SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE
COORDINAMENTO REG. PER IL FVG DELLE PARTITE IVA - Sportello Amico
GOIA FVG - Sindacato Ambulanti - GRUPPO ORGANIZZATO IMPRESE AUTONOME
CONSORZIO AMBULANTI DEL FVG
ADICONSUM FRIULI VENEZIA GIULIA
FEDERCONSUMATORI FVG
CODACONS REGIONALE
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO (MDC)

Lavori

Inizio lavori: 14.30

Alla segreteria della Commissione sono pervenute le deleghe dei consiglieri Marsilio e Gherinich, quest'ultimo per parte di seduta (**allegato sub 1** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante).

Nell'Aula del Consiglio regionale il Presidente BUDAI, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, apre la seduta della II Commissione. Informa che è a disposizione dei consiglieri il verbale della seduta n. 138 del 5 dicembre 2023 il quale, se non saranno sollevate obiezioni nel corso della seduta, sarà considerato approvato.

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Ore: 14.43

Il Presidente BUDAI introduce il punto 1 all'ordine del giorno relativo alle audizioni sul disegno di legge n. 181 in materia di commercio. Ringrazia gli intervenuti (**allegato sub 2** al presente verbale qual sua parte sostanziale e integrante) e cede la parola all'Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio BINI, il quale riassume il contenuto del disegno di legge soffermandosi sui tre "pilastri" che lo compongono e che sono la parte dedicata alla semplificazione, la parte relativa alle abrogazioni di norme vigenti e la parte dedicata al commercio su aree pubbliche.

Le memorie depositate dai soggetti invitati alle audizioni sono allegate al presente verbale (**allegato sub 3** quale sua parte sostanziale e integrante).

Il Presidente BUDAI cede la parola ai soggetti invitati che intervengono come segue.

Elena PELLASCHIAR (Confcommercio e CCIAA) che apprezza il provvedimento per le disposizioni dirette alla manutenzione e per le nuove norme di semplificazione.

Francesco BUONOPANE (CGIL Regione FVG) apprezza il provvedimento e il metodo della concertazione adottato dalla Giunta regionale. Condivide l'impianto generale dell'atto auspicando che si prosegua con la riforma complessiva del settore del commercio che dovrebbe riguardare soprattutto la programmazione urbanistica a livello regionale del settore.

Dorino FAVOT (Presidente ANCI) apprezza il provvedimento e auspica il coordinamento della normativa con quella sui distretti del commercio.

Francesco CANTU' (Federdistribuzione) annuncia di aver inviato una memoria ed esprime apprezzamento per il provvedimento che contiene osservazioni inviate alla Giunta e da questa recepite. Esprime soddisfazione per i suggerimenti inviati alla Giunta e che questa ha accolto.

Luca NARDONE (Confartigianato) ritiene che sia molto positivo l'intervento sulle semplificazioni e l'aver introdotto delle definizioni nuove quali quella su "e-commerce". Si augura che venga introdotta una chiara definizione di somministrazione. Si sofferma, poi, sul tema delle sanzioni (articolo 80 della legge regionale 29/2005) auspicando che si introduca gradualità a seconda della dimensione dell'impresa.

Matteo CALABRO' (UILTuCS UIL FVG) apprezza il provvedimento soprattutto nella parte che ammodernava il sistema vigente. Condivide quanto detto dal rappresentante di CGIL sulle semplificazioni che sono positive, ma non devono diminuire i controlli sulla gestione della parte urbanistica. Auspica che vi sia maggiore attenzione alle esigenze dei lavoratori per rispettare una adeguata divisione dei tempi per la famiglia e per il lavoro favorendo anche il part-time.

Gregory MASSA (GOIA Fenapi) apprezza che la Giunta abbia seguito il metodo della concertazione. Esprime apprezzamento per le norme sul rinnovo delle concessioni su aree pubbliche auspicando che le nuove norme portino a risolvere i contenziosi sorti. Spera, inoltre, che vengano adottate linee guida per i comuni per sostenerli nella gestione del commercio su aree pubbliche.

Francesca PAPAIS (CAL) esprime apprezzamento per il provvedimento soprattutto per le parti relative al commercio su aree pubbliche. Auspica che si finanzino i Comuni per sostenere i distretti del commercio.

Cristiano PIZZUL (UIL) esprime apprezzamento per il provvedimento soprattutto per le parti innovative quali la definizione di e-commerce. Auspica che anche la riforma del commercio sia realizzata coinvolgendo i sindacati.

Interviene il consigliere BOLZONELLO chiedendo chiarimenti sugli effetti che avrebbero le norme del disegno di legge su aree pubbliche sulle procedure già iniziate in alcuni Comuni e, in particolare, quelle del Comune di Pordenone. Auspica che nei criteri di assegnazione delle aree si tenga conto dell'anzianità delle imprese. Ritiene che sarebbe importante affrontare il tema delle chiusure domenicali e festive per indurre il Governo a mutare posizione anche sapendo che al momento la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima l'introduzione dell'obbligo di chiusura.

Il consigliere HONSELL condivide quanto affermato dal consigliere Bolzonello sul tema delle chiusure domenicali e festive a tutela dei lavoratori. Chiede ai rappresentanti dei commercianti su aree pubbliche se ritengono che i criteri per l'assegnazione di aree tengano adeguatamente in considerazione l'anzianità

di impresa e se considerino sufficienti gli interventi per servizi a disposizione degli imprenditori nelle aree pubbliche.

Il consigliere SERGO interviene sul piano comunale del commercio e sul tema delle nuove aperture. Chiede agli intervenuti se condividano l'abrogazione, prevista nel provvedimento, della tutela dei livelli occupazionali in occasione della realizzazione di grandi strutture commerciali. Interviene poi sulle vendite promozionali chiedendo all'Assessore se sarà ancora previsto l'obbligo di comparazione tra prezzo ordinario e prezzo scontato.

L'Assessore BINI ringrazia gli intervenuti. Assicura che nella prossima seduta della Commissione verranno forniti i chiarimenti sulla formulazione dei bandi per la concessione dei posti su aree pubbliche. Condivide molti dei temi sollevati dai consiglieri. Assicura che verranno effettuati approfondimenti sulle questioni temi sollevate.

Francesco BUONOPANE (CGIL Regione FVG) interviene nuovamente precisando che il tema del recupero di occupazione dei lavoratori che per essere efficacemente affrontato ha bisogno della partecipazione delle imprese. Ritiene inoltre importante il tema dei distretti del commercio. Interviene, quindi, sul lavoro domenicale e festivo invitando al Giunta a sollecitare il Governo a modificare la normativa vigente.

Non essendovi altri interventi ed esaurito l'ordine del giorno, il Presidente BUDAI dichiara chiusa la seduta.

Al termine della seduta il verbale n. 138 del 5 dicembre 2023 è dato per approvato ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del regolamento.

Fine lavori: 15.40

Allegati

1. delega
2. elenco auditi
3. raccolta memorie

Il Presidente
Alberto BUDAI

Il consigliere segretario
Leonardo BARBERIO

LA VERBALIZZANTE
Luisa GEROMET

Al Sig. Presidente
della 11^a Commissione consiliare
SEDE

Trieste, 11/01/2023

Oggetto: Seduta 11^a Commissione del 11/01/2023

Il sottoscritto Consigliere regionale GIUSEPPE GHERSINICH
componente della 11^a Commissione consiliare,

DELEGA

Il Consigliere regionale DANILO SLOKAR, componente della 11^a
Commissione consiliare, a rappresentarlo e a esprimere il conseguente voto nelle sessioni
di data odierna.

In fede.

f.to: Giuseppe Gherstinich

11/1/2023
h. 14 30 PAP



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Gruppo consiliare regionale
Partito Democratico

Al Presidente
della II Commissione Consiliare
SEDE

Oggetto: sostituzione seduta della II Commissione consiliare di mercoledì 11 gennaio 2023

Il sottoscritto Enzo Marsilio delega il consigliere Sergio Bolzonello a rappresentarlo nella seduta della II Commissione consiliare in oggetto.

Enzo Marsilio

Trieste, 11 gennaio 2023

**Il Commissione****11 gennaio 2023 ore 14.30**

Audizione su disegno di legge n. 181

Presenti in Aula e in collegamento telematico:

Soggetto	Nome
CONFCOMMERCIO FVG	LUCA PENNA
CONFCOMMERCIO FVG	PATRIZIA VERDE
CONFCOMMERCIO FVG- CCIAA	ELENA PELLASCHIAR
CAL	FRANCESCA PAPAIS
CGIL FVG	FRANCESCO BUONOPANE
FEDERDISTRIBUZIONE	FRANCESCO CANTÙ
GOIA FVG - FENAPI	GILBERTO MARCOLIN
GOIA FVG - FENAPI	GREGORY MASSA
CONFARTIGIANATO FVG	LUCA NARDONE
USR CISL FVG	ADRIANO GIACOMAZZI
ANCI FVG	DORIO FAVOT
FEDERCONSUMATORI-FVG	ANGELO D'ADAMO
COLDIRETTI FVG	
CISL FVG	CRISTIANO PIZZO
CONFESERCENTI REGIONALE - FVG	MARCO ZORATTI
UILTuCS UIL	MATTEO CALABRÒ
CONFCOOPERATIVE	NICOLA GALLUÀ
STUDIO TOFFOLI PORDENONE	TOFFOLI GIOVANNI
CONFAGRICOLTURA FVG	UMBERTO DANELUZZI



SEGRETERIA GENERALE
Servizio giuridico-legislativo

DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE

Raccolta delle memorie relative alle audizioni sul disegno di legge n. 181

“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”)”

Redatto da:
Luisa Geromet

XII LEGISLATURA
Esame in Commissione II

all'interno:
- raccolta delle memorie

Gennaio 2023

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

È in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

Sommario

Federdistribuzione	5
Coldiretti FVG	12

Regione Friuli Venezia Giulia

Disegno di Legge n. 181 – 2022, recante *‘Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”*

Osservazioni e proposte Federdistribuzione

Il DDL, come espressamente indicato nella relazione illustrativa, si propone di operare un intervento di revisione organica della disciplina regionale del commercio, al fine di *‘adeguare la disciplina regionale di settore ai principi di liberalizzazione introdotti dalla disciplina statale e sovranazionale, con il precipuo scopo di regolare l’esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, riducendo i tempi procedurali e il numero degli adempimenti richiesti per l’accesso all’esercizio delle medesime, semplificando i regimi amministrativi autorizzatori, la trattazione da parte degli enti locali di procedimenti amministrativi di particolare complessità, nonché di liberalizzare lo svolgimento delle attività commerciali sul territorio, valorizzando il pluralismo e la qualità del territorio e della sua vivibilità’.*

Si tratta, in effetti, di intervento necessario atteso che la legge regionale sul commercio incide in modo significativo sulle capacità di sviluppo e sull’andamento economico del comparto.

Per contro, l’emergenza pandemica ha sottoposto a dura prova le attività economiche, riduci da un periodo di crisi che indica margini di effettivo recupero. Il divieto di mobilità, gli obblighi di chiusura, le misure sanitarie di contenimento della pandemia hanno inciso il Settore del Commercio, mentre livelli di inflazione preoccupanti frenano la ripartenza dell’economia e rendono sempre più attuale il pericolo di una recessione.

Ora più che mai, le attività commerciali si trovano nella necessità di poter disporre di misure di rilancio e abbisognano di norme di favore.

In questo senso, del resto, le raccomandazioni e gli interventi del legislatore che ha stimolato interventi di semplificazione segnalando che *‘la concorrenza non è solo strumento di mercato: può anche contribuire a proteggere interessi non economici della comunità e delle persone più vulnerabili... leggi speciali di settore possono introdurre norme che limitano il gioco concorrenziale e l’assetto dei mercati... Sotto quest’ultimo profilo, si rende necessaria una continua e sistematica opera di revisione, abrogazione o modifica di norme*

anticoncorrenziali' (dalla Relazione introduttiva al Senato della proposta di legge annuale per la concorrenza 2021). Nei fatti, la L. 5 agosto 2022, n. 118 ha previsto un progressivo smantellamento dei regimi autorizzatori e, più in generale, l'eliminazione degli adempimenti e degli ostacoli ingiustificati alle attività economiche, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e per la loro semplificazione, individuando e semplificando le attività oggetto di SCIA o di silenzio assenso, nonché quelle per cui è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione. Dovranno, quindi, essere eliminati autorizzazioni e adempimenti non necessari, modificando anche la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione contenuta nella legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Come si vede, una decisa spinta in avanti verso una completa attuazione del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata, a cui tanto lo Stato quanto l'Unione Europea riconoscono il valore di interesse generale di tutta la società.

Risulta quindi apprezzabile il nuovo intervento regionale e il valore complessivo delle misure introdotte con il Disegno di Legge regionale in esame, che si riconoscono preordinate a una migliore attuazione dei principi di liberalizzazione e semplificazione. Federdistribuzione valuta quindi favorevolmente le semplificazioni definitive, l'intervento sulla disciplina delle concentrazioni, l'adeguamento ai regimi amministrativi individuati dal D.L.vo 222/2016, e l'espunzione dall'art. 15 del riferimento ai livelli occupazionali.

L'intervento è però soltanto parziale: restano nella disciplina regionale, e lo si segnala, criticità significative. La legge friulana sul Commercio continua a prevedere definizioni che si pongono in contrasto con quelle individuate dal legislatore nazionale e mantiene in vita oneri e vincoli che tradiscono lo spirito delle più recenti riforme di liberalizzazione senza apportare alcun vantaggio al settore e, più in generale, senza realizzare benefici concreti per la collettività e che si risolvono, di fatto, in ostacoli all'insediamento e all'esercizio delle attività commerciali.

Si affida quindi alle seguenti Osservazioni un'analisi critica di quelle disposizioni contenute nel Testo Unico regionale che, non modificate, costituirebbero un importante freno agli stessi obiettivi di semplificazione individuati dal DDL 181/2022.

Per praticità espositiva, il presente documento di osservazioni e proposte seguirà la numerazione degli articoli della LR n. 29/2005.

Art. 2 – Definizioni

a- Pur essendo stata eliminata la ripartizione interne alla categoria delle medie strutture, è rimasto fermo il limite dimensionale di 1500 mq per le stesse indipendentemente dal numero degli abitanti del comune interessato, in contrasto con la disciplina statale (D.L.vo n. 114/1998) che individua tale limite in 2500 mq per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Allo stesso modo, rimangono immutate anche altre definizioni che non risultano coerenti con quelle individuate dal D.L.vo 114/1998.

È essenziale, al fine di una efficace competizione sul mercato tra le imprese che esercitano l'attività del commercio, che la disciplina delle relative strutture sia il più possibile uniforme nell'intero territorio nazionale, e non presenti, in particolari zone del territorio stesso, aspetti di eccessiva complessità e frammentazione che non siano giustificati da ragioni imperative di interesse generale.

La Federazione propone quindi di modificare in senso conforme al dettato statale quelle definizioni che vi si discostano per caratteristiche ed elementi essenziali e, in modo particolare, le definizioni di Media e Grande Struttura di Vendita e di Centro Commerciale (che nella definizione attualmente vigente sembra escludere la possibilità di esercizio di vendita anche all'ingrosso, nonostante la normativa statale di liberalizzazione delle attività economiche abbia eliminato il divieto di esercizio promiscuo della vendita all'ingrosso e al dettaglio e, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 147/2012, debba a tutti gli effetti ritenersi ammessa la presenza, anche all'interno dei centri commerciali, di esercizi che esercitino congiuntamente le due tipologie di attività).

b- La LR n. 29/2005, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal DDL 181/2022, mantiene ferme definizioni non previste dal D.L.vo 114/1998, in violazione delle richiamate necessità di uniformità e semplificazione della disciplina del commercio nell'intero territorio nazionale.

A complemento di quanto esposto al precedente punto a-, si propone quindi l'eliminazione dalla L.R. n. 29/2005 di quelle definizioni delle tipologie di strutture di vendita che non si rinvenivano nel D.L.vo n. 114/1998 e che risultano, quindi, incompatibili con il principio di semplificazione amministrativa (*mercati agroalimentari all'ingrosso, centri commerciali naturali di cui all'art. 85-bis, ecc.*).

c- Come è noto, l'art. 4, D.L.vo 114/1998 definisce la superficie di vendita come *'l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili'* e, pertanto, lo spazio compreso tra la fine degli scaffali di esposizione della merce in vendita e le postazioni dei banchi cassa (cd. *'avancassa'*) non deve considerarsi ricompreso nella superficie di vendita, purché non sia adibito all'esposizione delle merci oggetto di vendita. Si propone pertanto di prevedere espressamente all'art. 2, c. 1, lett. o) l'eliminazione dal conteggio della superficie di vendita degli spazi di *'avancassa'*.

d- Si propone di modificare la definizione di *'superficie coperta'* in senso coerente con l'art. 3, c. 1, lett. g) della LR n. 19/2009 (Codice Regionale dell'Edilizia), che la definisce come *'la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali'*.

Si propone quindi di modificare l'art. 2, c. 1, lett. r) della LR n. 29/2005 eliminando la parte che descrive la superficie coperta complessiva in edifici a più piani quale somma delle superfici dei rispettivi piani, facendola di fatto coincidere con la superficie utile lorda.

Art. 12 – Medie strutture di vendita

Fermo quanto già dedotto in merito alla necessità di adeguare le definizioni di Media e Grande Struttura di Vendita alla disciplina nazionale di cui al D.L.vo 114/1998, si evidenzia la necessità, per le ragioni indicate in premessa al presente documento, di una maggiore

semplificazione dei regimi amministrativi, in particolare applicando una disciplina uniforme per tutte le MSV che preveda che l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede siano soggette a SCIA.

In subordine, si propone di introdurre una modifica più limitata prevedendo il regime della comunicazione per ampliamenti ricompresi all'interno di una predefinita percentuale, che potrebbe essere del 20%, e in ogni caso di prevedere il regime della SCIA per ampliamenti fino al limite massimo di categoria delle medie strutture di vendita.

Art. 13 – Grandi strutture di vendita

In coerenza e per le medesime finalità richiamate al precedente paragrafo, anche per le GSV si propone di assoggettare a comunicazione gli ampliamenti ricompresi all'interno di una predefinita percentuale, che potrebbe essere del 15%, e di prevedere la necessità della SCIA (e non della autorizzazione) per ampliamenti oltre tale soglia di incremento percentuale.

Art. 14-bis – Superficie di vendita

Al nuovo art. 14-bis, c. 9-bis si prevede che l'aggiunta di un settore merceologico, anche senza aumento di superficie di vendita, è soggetta a SCIA per esercizi di vicinato e MSV, mentre è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione negli esercizi di 'grande distribuzione'.

La nuova disposizione si pone in contrasto con la normativa statale in quanto, mentre da una parte fa riferimento agli esercizi di vicinato e alle MSV, dall'altra riferisce impropriamente a una categoria, quale quella degli 'esercizi di grande distribuzione', che è estranea tanto al D.L.vo 114/1998 quanto al D.L.vo 222/2016.

Si propone pertanto di eliminare il riferimento a tale nuova categoria di esercizio e di prevedere, in via generale, l'assoggettamento alla SCIA per l'aggiunta di un settore merceologico.

Art. 15 – Piano comunale del settore del commercio

a- L'art. 15, c. 3 prevede tuttora che *'Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto sancito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura'.*

Si tratta evidentemente di una norma estremamente limitativa della facoltà di insediamento di nuove strutture di vendita, che si pone in aperta violazione dei principi di liberalizzazione che informano la materia del commercio e che fa ricadere sugli operatori le conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale inerzia delle amministrazioni comunali.

Si propone di fissare un termine non superiore a sei mesi per l'approvazione del Piano di settore del commercio a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale,

superato il quale le GSV potranno essere in ogni caso autorizzate, pur nel rispetto delle norme urbanistiche e commerciali previste.

b- Si propone l'abrogazione dell'art. 15, c. 5, lett. b), che prevede la determinazione, da parte del piano comunale del commercio, delle superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, perché si risolve in una disposizione eccessivamente vincolistica e perché costituisce di fatto una barriera all'ingresso di nuovi operatori sul territorio comunale non giustificata da ragioni di pubblico interesse.

c- Si propone l'espunzione dal testo dell'art. 15, c. 8 della parte in cui si prevede che *'non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi'*.

Infatti, mentre appare ragionevole il divieto di localizzazione di GSV *'ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti'*, la necessità di eliminare completamente tale possibilità di insediamento lungo assi viari ancora non interessati da consistenti attività commerciali non appare sorretta da alcuna esigenza di pubblico interesse, e si risolve in una limitazione ingiustificata all'insediamento di nuove attività commerciali sul territorio.

Art. 16 – Localizzazione degli esercizi commerciali

Si propone l'eliminazione dell'art. 16, c. 2, lett. b), al fine di facilitare l'insediamento di nuove Medie Strutture di Vendita. In sostanza, si chiede che le medie strutture possano indifferentemente essere allocate nelle aree a destinazione generica commerciale secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali, senza alcun altro vincolo.

Art. 18 – Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali

Al fine di favorire l'insediamento di nuove strutture all'interno del territorio urbano, caratterizzato dalla difficoltà di reperimento di standard a parcheggio, si propone di prevedere espressamente che gli esercizi di vicinato non necessitano di spazi da adibire a parcheggio e che nelle zone comunali a traffico limitato o a forte pedonalizzazione gli standard dei parcheggi per tutte le tipologie di strutture di vendita possano essere azzerate.

Inoltre, in coerenza con quanto previsto all'art. 18, c. 5 per le MSV, si propone di estendere anche per le GSV localizzate all'interno dei centri Storici la facoltà dell'Amministrazione comunale di ridurre gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio del 50%, aggiungendo altresì la possibilità di annullamento degli standard di parcheggio nelle aree a traffico limitato ed a forte pedonalizzazione

Art. 34 – Disciplina delle vendite di fine stagione

L'art. 34, L.R. n. 29/2005 attualmente vigente prevede che le vendite di fine stagione invernale possono essere effettuate soltanto dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania

e fino al 31 marzo (quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato), mentre le vendite di fine stagione estiva possono essere effettuate dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

Federdistribuzione valuta favorevolmente la completa liberalizzazione della disciplina delle vendite promozionali e delle vendite di fine stagione in ragione del fatto che il principio generale di accesso al mercato a condizioni uguali per tutti gli operatori del mercato rischia di essere alterato da discipline regionali differenziate (anche solo nella previsione di differenti date di inizio dei saldi) che finiscono per minare la garanzia di un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione sia agli operatori economici, sia pure ai consumatori. In questo senso, l'art. 1 della Legge n. 27/2012 ha, infatti, disposto l'abrogazione di ogni norma che impedisca, limiti o condizioni l'offerta di prodotti e servizi al consumatore nel tempo e nello spazio.

Federdistribuzione propone quindi la riformulazione dell'art. 34, comma 2 L.R. 29/2005 prevedendo che *'Le vendite di fine stagione possono essere effettuate durante tutto l'anno e ogni vendita può avere durata massima di sessanta giorni'* (come già avviene nella Provincia Autonoma di Trento).

Art. 36 – Vendita sottocosto

Si propone l'abrogazione dell'art. 36, c. 2, con il quale viene promossa la sottoscrizione e l'attuazione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributrici, che si risolve in un mero appesantimento degli oneri burocratici in capo alle Aziende.

Art. 80 – Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa

Pur valutando favorevolmente la generale riduzione degli importi previsti a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni relative all'esercizio del commercio in sede fissa, si rappresenta un'esigenza di uniformità, sottesa alla qualificazione come 'principi fondamentali' di tutte le norme sanzionatorie in materia di commercio.

La regolamentazione differenziata del procedimento finalizzato all'irrogazione delle sanzioni fra i diversi ordinamenti regionali non costituisce solo fonte di incertezze e complicazioni per le Amministrazioni e per i cittadini, ma influisce negativamente sulla effettività delle sanzioni medesime.

La Federazione propone, quindi, una disciplina regionale del regime sanzionatorio uniforme al dato statale (D.L.vo n. 114/1998) per garantire coerenza normativa e amministrativa ed al fine di evitare disomogeneità sul versante applicativo delle sanzioni.

Allegato B – Studio di impatto sulla viabilità

L'Allegato B alla Legge prevede tuttora che *'Con riferimento agli esercizi commerciali fino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta complessiva, gli studi inerenti l'impatto sulla viabilità di cui al precedente paragrafo 2, costituiscono parte integrante della*

documentazione minima ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento degli stessi esercizi'.

Si tratta di un onere documentale che non è previsto dalla normativa statale di riferimento, e non appare strettamente necessario, in quanto l'impatto viabilistico è comunque soggetto a una valutazione *ex ante* da parte del Piano comunale di settore del commercio che, in armonia con la pianificazione generale, determina le superfici destinabili alle GSV. L'art. 15, c. 7 della Legge prevede inoltre che i criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati *'alla salvaguardia e alla razionalizzazione della rete viaria primaria e secondaria'*.

Si propone, pertanto, di limitare l'onere di predisporre studi di impatto viabilistico alle strutture con una superficie coperta maggiore di 10.000 mq, in ogni caso suscettibili di generare impatti negativi sulla viabilità.

Allegato B-bis – Parcheggi a servizio degli esercizi di vendita

Pur valutando favorevolmente la riduzione delle aree a parcheggio richieste per gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita > 400 mq, e richiamato integralmente quanto già dedotto al punto dedicato all'art. 18, si rappresenta la necessità di:

- eliminare dal testo dell'art. 1, c. 1, lett. d) il riferimento alla superficie coperta, parametrando i parcheggi alla sola superficie di vendita, in coerenza con le precedenti lettere a), b) e c) del medesimo comma;
- ridurre la richiesta di parcheggi per il personale addetto prevedendo 1 posto macchina ogni 3 addetti, in considerazione del fatto che numerosi dipendenti si servono di mezzi alternativi e mezzi pubblici.



Prot. 05/2023

Ill.mo Signor
ALBERTO BUDAI
Presidente della II Commissione permanente
del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia
Piazza Oberdan, n. 6
34121 - TRIESTE (TS)

per il tramite della Preg.ma Signora
dott. ssa Luisa Geromet

a mezzo *e-mail*
cr.segreteria.secondacommissione@regione.fvg.it

**OGGETTO: AUDIZIONI II COMMISSIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL
FRIULI VENEZIA GIULIA DD. 11 gennaio 2023 SUL DDL n. 181
(Conferma partecipazione ai lavori ed inoltre nota illustrativa)**

Preg.mo Signor Presidente,

con riferimento ai lavori programmati dalla II Commissione, aventi ad oggetto l'illustrazione del disegno di legge n. 181 recante <<Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")>>, nonché l'espletamento delle relative audizioni, la Federazione regionale della Coldiretti conferma la propria partecipazione e le anticipa l'approvazione al testo.

Ad avviso della Coldiretti, per le parti di competenza, il testo di l.r. è stato modificato in coerenza e in rispetto a quanto normato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti

Udine, 10 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Giovanni Benédetti



A cura della Segreteria generale
Servizio giuridico-legislativo
PO Supporto al processo legislativo negli ambiti della
II Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste